



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: FORMAZIONE SILENZIO ASSENSO - PRESUPPOSTI

Consiglio di Stato, sez. VI, 16.08.2024 n. 7774 – formazione del silenzio assenso – presupposti e requisiti dell'istanza.

La questione affrontata dal Consiglio di Stato, in materia di autorizzazioni per l'installazione di impianti telefonici (art. 87, comma 9, decr. legisl. 259/2003), riguarda l'effettiva formazione del silenzio assenso a fronte di una domanda presentata priva di documentazione essenziale ai fini dell'istruttoria.

Il Giudice di appello si è interrogato sulla tematica centrale dell'istituto del silenzio assenso e, cioè, se il provvedimento tacito di accoglimento dell'istanza consegue al mero decorrere del tempo oppure consegue al decorrere del tempo unitamente alla concreta sussistenza dei presupposti normativi per l'attribuzione del bene della vita.

La questione è rilevante perché la mancata conformità della fattispecie concreta ai presupposti disciplinati e richiesti dal modello legale di riferimento può:

- 1) determinare comunque la formazione del silenzio significativo, incidendo solo quale vizio di legittimità del provvedimento amministrativo tacito oppure
- 2) impedire in radice la formazione del silenzio assenso.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che l'istanza deve essere corredata da tutti gli elementi necessari a consentire l'accertamento della spettanza del bene della vita, per cui il silenzio assenso può formarsi solo in tale ipotesi: in questo caso l'eventuale difformità della fattispecie rispetto al modello legale determinerebbe l'illegittimità dell'atto tacito, ma non ne impedisce il venire ad esistenza.

Dall'altra parte se l'istanza non è corredata da tutta la documentazione necessaria, l'amministrazione è di fatto impossibilitata a svolgere l'accertamento di spettanza del bene: il silenzio assenso, pertanto, non può formarsi e si avrà di conseguenza un'ipotesi di inesistenza dello stesso e non di illegittimità.

In definitiva, l'istanza idonea a far decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso è solo ed esclusivamente quella corredata dalla dichiarazione di sussistenza dei presupposti e requisiti di legge previsti e, quindi, quella corredata dalla documentazione necessaria al corretto espletamento dell'attività istruttoria da parte dell'Amministrazione.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202007579&nomeFile=202407774_11.html&subDir=Provvedimenti